

**DELIBERAZIONE 20 LUGLIO 2016
410/2016/C/EEL**

**ISTANZA DI REVOCA AVVERSO IL DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO TAR
LOMBARDIA, 19 LUGLIO 2016, SEZ. II, N. 911, DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 354/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 luglio

VISTI:

- l'art. 56, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (CPA);
- l'articolo 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL, recante "Avvio di procedimento per l'adozione tempestiva di misure prescRittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT)";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 354/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 354/2016/R/EEL), recante "Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela";
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, proposto dalle associazioni Codacons e Comitas avverso le predette deliberazioni, con richiesta di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 CPA*;
- il decreto cautelare monocratico del Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 19 luglio 2016, n. 911.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 luglio 2016 è stata depositato il decreto cautelare monocratico Tar Lombardia, Milano, 19 luglio 2016, Sezione II, n. 911, con cui, su istanza proposta dalle associazioni Codacons e Comitas, è stata sospesa l'efficacia della deliberazione 354/2016/R/EEL ed è stata fissata la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 settembre 2016;
- il richiamato decreto cautelare monocratico si presta ad essere censurato in quanto si basa su un'erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per proporre immediata istanza di revoca del richiamato decreto cautelare monocratico, *ex art. 56, comma 4, CPA*;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione immediata dell'istanza di revoca avverso il citato decreto

DELIBERA

1. di proporre immediata istanza di revoca, *ex art. 56, comma 4, CPA* avverso il decreto cautelare monocratico Tar Lombardia, Milano, 19 luglio 2016, Sezione II, n. 911;
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

20 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni